



MINISTERO
DELL'INTERNO

i quaderni del viminale



ottobre 2015

A cura di:

Maddalena Travaglini, Antonella Alvaro e Francesca Federico
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Progetto editoriale e grafica:

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

© Ministero dell'Interno

OTTOBRE 2015

interno.gov.it

INDICE

Introduzione	pag. 3
--------------------	--------

CAPITOLO I

SINTESI COMPLESSIVA DELLE DISPOSIZIONI

1. Semplificazione amministrativa (articoli 1-7)..... »	6
2. Organizzazione (articoli 8-10)..... »	14
3. Personale (articoli 11-15)..... »	18
4. Deleghe per la semplificazione normativa (articoli 18-23)..... »	23

CAPITOLO II

TIMING PER L'ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI..... »	29
---	----

Introduzione

E' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015 la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

L'intervento normativo, collegato alla manovra di finanza pubblica, composto - nel testo definitivamente approvato, senza modifiche, dall'Aula del Senato in terza lettura - di 23 articoli, contiene prevalentemente deleghe legislative da attuare entro 12 o al massimo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Essa interviene in materia di semplificazioni amministrative, riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, dirigenza pubblica e semplificazione normativa.

Più nel dettaglio, il testo reca disposizioni concernenti:

- codice dell'amministrazione digitale;
- conferenza di servizi;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento al silenzio assenso e alle segnalazioni certificate di attività;
- trasparenza della pubblica amministrazione, Freedom of information act;
- piani e responsabili anticorruzione e *white list* antimafia;
- organizzazione dell'amministrazione statale centrale e periferica, ruolo e funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, razionalizzazione delle Prefetture-UTG;
- agenzie governative ed enti pubblici non economici;
- riorganizzazione delle funzioni del personale delle Forze di polizia, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi della polizia provinciale, dei Vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto e della Marina militare;
- numero unico europeo 112;
- camere di commercio e pubblico registro automobilistico;
- dirigenza pubblica e valutazione dei rendimenti;
- segretari comunali e provinciali;
- dirigenti sanitari;
- enti pubblici di ricerca;
- società partecipate;
- servizi pubblici locali;
- procedimenti giurisdizionali della Corte dei Conti;
- Formez;
- provvedimenti attuativi;
- promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nella pubblica amministrazione;
- elaborazione di testi unici delle materie oggetto di stratificazioni normative, quali il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Lo schema di provvedimento originariamente licenziato dal Consiglio dei Ministri nel luglio dello scorso anno (composto di 18 articoli), teneva conto dei dati e delle osservazioni acquisite all'esito della consultazione pubblica indirizzata con lettera aperta ai cittadini ed ai pubblici dipendenti su temi di rilievo per la pubblica amministrazione quali, ad esempio, l'introduzione del ruolo unico della dirigenza, l'abolizione delle fasce per la dirigenza, gli incarichi a termine, la valutazione dei risultati e la retribuzione di risultato erogata anche in funzione dell'andamento dell'economia, l'accorpamento di Aci, Pra e Motorizzazione civile, la razionalizzazione delle autorità portuali, l'eliminazione dell'obbligo di iscrizione alle camere di commercio, la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, l'introduzione di un codice PIN del cittadino, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, asili nido nelle amministrazioni, le leggi auto-applicative; aspetti tutti che hanno trovato esatta collocazione nella iniziativa legislativa in parola.

La delicatezza dei temi posti nella legge di delega, unitamente all'esigenza di declinare esattamente i criteri ed i principi direttivi cui dare ossequio in sede di adozione dei conseguenti decreti legislativi delegati, hanno tuttavia determinato un ampio dibattito parlamentare, nel corso del quale sono stati approvati articoli aggiuntivi, con introduzione di nuove deleghe e sono stati inoltre approvati emendamenti modificativi del testo, che in parte hanno mutato il contenuto delle iniziali scelte di politica legislativa del Governo in particolari materie. In tal senso si rammenta, per i profili di più stretto interesse, la nuova delega sul riordino delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sull'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con assunzione, in caso di assorbimento del Corpo forestale in altra forza di polizia, delle competenze in materia di lotta agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei, sull'esclusione della carriera prefettizia e di tutte le carriere in regime pubblicistico di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 165 dall'istituendo ruolo unico dei dirigenti dello Stato e la riscrittura, in parte, della delega concernente la trasformazione della Prefettura-UTG in Ufficio territoriale dello Stato, con attribuzione al prefetto di poteri di direzione e coordinamento dei dirigenti dell'Ufficio territoriale dello Stato, e di eventuali poteri sostitutivi; modifiche tutte apportate dalla Commissione I Affari costituzionali della Camera, in seconda lettura.

Il lavoro che si offre, redatto dai funzionari che hanno seguito l'iter del provvedimento, persegue l'obiettivo di esporre, con intento di sintesi, i contenuti delle singole disposizioni di delega, tracciandone il percorso anche con riferimento al dibattito parlamentare sviluppatosi ed ai temi di maggiore rilievo emersi in relazione alle modifiche o agli ampliamenti apportati al testo. Esso pone, inoltre, all'attenzione, le deleghe di stretto interesse del Ministero dell'interno, che hanno da subito coinvolto il dibattito, anche interno a questa Amministrazione, concernenti, da una parte, il nuovo modello di presenza dello Stato sul territorio e della sua ottimale articolazione, dall'altra, l'ulteriore questione, concernente la "eventuale" confluenza della carriera prefettizia nel ruolo unico della dirigenza statale.

Al fine di agevolare la lettura, il lavoro che si presenta espone, con il Capitolo I, una breve sintesi dei contenuti della legge, suddivisi per "argomento", con l'indicazione dell'articolo specificamente richiamato, che seguirà l'ordine progressivo delle disposizioni.

Nel Capitolo II, infine, vengono indicati i tempi di adozione dei decreti legislativi delegati per ciascuna materia.

CAPITOLO I

SINTESI COMPLESSIVA DELLE DISPOSIZIONI

1. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 1 **Carta della cittadinanza digitale.**

Potenziamento dell'utilizzo degli strumenti concernenti l'uso delle tecnologie digitali da parte delle pubbliche amministrazioni, accesso digitale ai servizi delle amministrazioni pubbliche da parte di cittadini ed imprese. Il Codice unico del cittadino.

L'articolo 1, reca una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la modifica e l'integrazione del Codice dell'Amministrazione digitale anche disponendone la delegificazione, per garantire:

- l'accesso, in modalità digitale, da parte dei cittadini e delle imprese, ai dati, ai documenti e ai servizi di interesse;
- la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, attraverso l'eliminazione dell'accesso fisico agli uffici.

La disposizione indica, tra i criteri e i principi direttivi, la definizione di un livello minimo di prestazione dei servizi *on line* in termini di sicurezza, qualità, fruibilità; il principio del *digital first* e della connessa alfabetizzazione telematica dei cittadini; il potenziamento della banda larga, in particolare nei settori scolastico, sanitario e turistico; l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici; il sistema pubblico di identità digitale ed il PIN unico del cittadino; il domicilio e il pagamento digitale; l'adeguamento alla normativa europea in materia di identificazione elettronica ed il coordinamento con le discipline speciali; l'uso del *software open source* tra le amministrazioni; il potenziamento della *governance* digitale anche prevedendo la possibilità di collocare alle dirette dipendenze dell'organo politico un responsabile per il digitale; la digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance.

Rispetto al testo licenziato in prima lettura, la Camera ha ampliato la delega sulle modifiche del CAD prevedendone anche la delegificazione per assicurare, attraverso la fonte secondaria, strumenti più snelli e flessibili, anche sotto il profilo procedimentale, capaci di corrispondere alle continue esigenze di adeguamento del sistema ai nuovi diritti del cittadino digitale.

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale

Accesso digitale ai servizi pubblici

Governance digitale

Particolari temi affrontati dal dibattito presso la Camera

Articolo 2 Conferenza di servizi.

Riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi per l'ulteriore semplificazione ed accelerazione dei tempi dei procedimenti, anche in via telematica. Introduzione di una specifica procedura concertativa pubblica per provvedimenti d'interesse generale.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi nel rispetto di taluni principi e criteri direttivi, tra i quali, in particolare:

- ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi sia obbligatoria;
- ridefinizione dei tipi di conferenze (che nella disciplina vigente si distinguono in istruttorie, predecisorie per progetti di particolare complessità e decisorie) anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica, anche telematica, concernenti provvedimenti d'interesse generale;
- riduzione e certezza dei termini endoprocedimentali e di conclusione del procedimento, anche considerando acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, che non si siano espresse entro il termine dei lavori;
- forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate con individuazione di un unico rappresentante delle amministrazioni statali designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato;
- semplificazione dell'istruttoria anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e l'esame degli interessi coinvolti con modalità asincrone; differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori;
- revisione dei meccanismi decisionali prevedendo, per le conferenze decisorie, il principio della prevalenza che tenga conto non solo di dati numerici ma anche della maggiore rilevanza rispetto al provvedimento da adottare delle specifiche competenze espresse in seno alla conferenza dalle singole amministrazioni;
- precisazione dei poteri delle amministrazioni proponenti nel caso di mancata espressione di atti di assenso o dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
- definizione, per i procedimenti ai quali partecipino amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-

Riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

Principi e criteri direttivi

Designazione da parte del dirigente dell'UTS di un unico rappresentante delle amministrazioni statali

artistico, della salute o della pubblica incolumità, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e la necessaria composizione di interessi pubblici;

- definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazione documentale o chiarimenti;
- determinazioni in via di autotutela per la revoca o l'annullamento d'ufficio da parte delle amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o abbiano risposto nei termini.

Rispetto al testo licenziato in prima lettura, la Camera ha previsto la possibilità per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità di attivare procedure di riesame consentendo inoltre solo alle amministrazioni che abbiano partecipato alla Conferenza di servizi o che si siano espresse nei termini la possibilità di chiedere all'amministrazione proponente di attivare le procedure di autotutela in materia di revoca o annullamento d'ufficio.

*Particolari temi
affrontati dal dibattito
presso la Camera*

Articolo 3 Silenzio assenso tra PA e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.

Il silenzio assenso quale istituto generale in caso di adozione di procedimenti normativi o amministrativi per i quali sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta da parte di altre amministrazioni.

L'articolo 3 introduce, con disposizione direttamente precettiva, la procedura del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici. Esso interviene sulla legge sul procedimento amministrativo introducendo con il nuovo articolo 17-*bis* disposizioni volte ad assicurare, anche in fase endoprocedimentale, nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la certezza dei termini nei rapporti tra i suddetti soggetti qualora per l'adozione di provvedimenti amministrativi o normativi (quali ad es. regolamenti, statuti) sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta.

*Disciplina del silenzio
assenso tra pubbliche
amministrazioni e gestori
di beni o servizi pubblici
quale istituto di carattere
generale*

Le amministrazioni interessate devono comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito. Il termine può essere interrotto, una sola volta, qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso manifesti esigenze istruttorie o presenti richieste di modifica, motivate e formulate entro lo stesso termine. In tali casi, l'assenso, il concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento.

Presupposti e procedura

La disciplina si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, prevedendo però un termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta dall'amministrazione precedente. Decorsi i termini, senza la comunicazione dell'assenso, concerto o nulla-osta, questo si intende acquisito.

In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali la decisione sulle modifiche da apportare al provvedimento da adottare è rimessa al Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Nel corso del dibattito in Commissione I referente della Camera dei deputati è stata presa in considerazione la necessità di estendere l'istituto anche alle ipotesi in cui sia richiesto l'assenso, il concerto o il nulla-osta di gestori di beni e o di servizi pubblici. Ciò in considerazione che il servizio pubblico deve garantire alla collettività, indipendentemente dal soggetto erogatore, servizi e prestazioni in materia di "public utilities" che pur se prodotti e distribuiti anche da soggetti privati debbono necessariamente corrispondere a modalità procedurali, termini e tempi di erogazione e standard di prestazioni omogenee e conformi.

La Camera ha inoltre esteso a 90 giorni il termine previsto per la formazione del silenzio assenso nel caso che siano coinvolti interessi pubblici relativi alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini rispetto a quello di 60 giorni previsto nel testo licenziato dal Senato. Tale scelta trova ragione nella esigenza di assicurare comunque un più ampio termine di valutazione e ponderazione da parte delle stesse amministrazioni chiamate ad esprimere il concerto o il parere qualora le stesse siano preposte alla tutela di beni costituzionalmente tutelati quali quello ambientale, paesaggistico o della salute.

Articolo 4 Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi

Riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli rilevanti per gli insediamenti produttivi, le opere pubbliche e le attività imprenditoriali.

Silenzio assenso tra PA e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.

L'articolo 4, inserito in sede di esame da parte della Camera dei deputati, prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, di un regolamento di delegificazione per accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi di particolare rilievo economico.

La soluzione governativa nel caso di dissenso tra amministrazioni

Particolari temi affrontati dal dibattito presso la Camera

Riordino della disciplina dei termini dei procedimenti amministrativi di particolare rilevanza economica

Esso rimette al regolamento l'individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a "rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali", ai quali possano essere applicate le disposizioni finalizzate alla:

Principi e criteri direttivi

- previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore alla metà rispetto a quelli applicabili secondo le disposizioni vigenti;
- previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio o a un suo delegato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
- previsione, in caso di coinvolgimento di amministrazioni regionali o locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei termini e dei poteri sostitutivi.

Poteri sostitutivi

E' previsto che il Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati, individui in concreto i singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, per i quali adottare le predette misure. Il regolamento di delegificazione definisce inoltre i criteri per la individuazione del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, dotato di competenze tecniche e amministrative specifiche, di cui può avvalersi il titolare dei poteri sostitutivi nel caso in cui siano stati individuati in concreto gli interventi positivi per l'economia e l'occupazione.

*Interventi concreti
nell'ambito dei singoli
procedimenti*

L'intervento è coerente con le scelte di politica legislativa del Governo per l'incremento delle attività produttive attraverso la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi connessi alle iniziative economiche ed alle attività d'impresa

Il tema

Articolo 5 Attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa

Individuazione dei procedimenti amministrativi per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa, la SCIA (segnalazione certificata inizio attività) o la mera comunicazione. Introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

L'articolo 5 prevede una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi, per l'adozione di uno o più decreti legislativi di individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o di silenzio assenso,

ovvero per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa o la mera comunicazione preventiva.

La delega prevede altresì l'introduzione della disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti.

La delega è esercitata sulla base dei:

- principi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge sul procedimento amministrativo, che disciplinano la SCIA ed il silenzio-assenso;
- principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi;
- principi di ragionevolezza e proporzionalità.

L'articolo prevede che qualora la delega riguardi le autorizzazioni di polizia disciplinate nel T.U. di pubblica sicurezza i provvedimenti attuativi vengano adottati con il concerto del Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In sede di esame parlamentare la Camera dei deputati ha introdotto la previsione dell'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini entro i quali l'amministrazione sia tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

Articolo 6 Autotutela amministrativa

Modifiche alle disposizioni in materia di esercizio del potere di autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni. Fissazione di un termine massimo.

L' **articolo 6** introduce, con disposizione immediatamente precettiva, alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo ed interviene sul potere di autotutela delle pubbliche amministrazioni. In particolare:

- modifica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevedendo il termine di 60 giorni entro il quale l'amministrazione deve adottare motivato atto di divieto dell'attività o di rimozione degli effetti dannosi o di invito a conformare l'attività alla normativa vigente;

Riordino della disciplina per l'individuazione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione espressa, SCIA o mera comunicazione

Principi e criteri direttivi

Autorizzazioni di polizia

Particolari temi affrontati dal dibattito presso la Camera

Modifiche alla legge sul procedimento amministrativo

SCIA

- interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi, introducendo un termine ultimo per l'annullamento, non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato;
- abroga l'articolo 1, comma 136 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) che prevede, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso.

Esercizio del potere autotutela

In seguito alle modifiche apportate alla Camera, l'articolo 6 interviene direttamente anche sulla disciplina della sospensione del provvedimento amministrativo. La novella specifica che la sospensione del provvedimento amministrativo non può essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio secondo la disposizione modificata dalla legge in esame.

Particolari temi affrontati dal dibattito presso la Camera

Articolo 7 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza Open data ed accessibilità ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini.

L'articolo 7 prevede una delega, da esercitarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la riforma della disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, da attuare in coerenza con i principi in materia di anticorruzione.

Modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza

Si evidenziano, in particolare, i seguenti criteri e principi direttivi:

Piani anticorruzione

- precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa;
- individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;

- definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei relativi limiti;
- riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di chiunque di accedere, anche per via telematica, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull' utilizzo delle risorse pubbliche. Tale principio si pone in coerenza con gli indirizzi della Corte europea dei diritti dell'Uomo che ha riconosciuto ai cittadini il diritto fondamentale di accesso alle informazioni detenute dai governi, attualmente disciplinato da norme conosciute internazionalmente come *Freedom of information acts* (FOIA);
- semplificazione delle procedure di iscrizione nella *white list* dei soggetti non a rischio di infiltrazione mafiosa ai fini della partecipazione agli appalti pubblici mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti e previsione di un monitoraggio semestrale volto all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture.

Accesso dei membri del parlamento ai documenti amministrativi

Freedom of information act

White List

All'esito del dibattito parlamentare la Camera dei deputati, che è estesamente intervenuta nella determinazione dei criteri di delega, ha soppresso la delega contenuta nel testo originario finalizzata alla riforma della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso amministrazioni pubbliche ed enti privati, mentre ha inserito la delega di razionalizzazione delle spese per le intercettazioni telefoniche.

Particolari temi affrontati dal dibattito presso la Camera

2. ORGANIZZAZIONE

Articolo 8 Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

Ridefinizione dell'intero assetto dell'amministrazione statale sia centrale che periferica al fine di assicurare tempi di decisione più rapidi e modalità organizzative più snelle e razionali con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale. Punti qualificanti della riforma, che ha inteso ridisegnare la macchina burocratica statale, possono così sintetizzarsi:

- riduzione degli uffici e del personale delle amministrazioni dello Stato centrali e periferiche destinato ad attività strumentali e contestuale rafforzamento degli uffici che forniscono servizi a cittadini e imprese;
- razionalizzazione della rete delle Prefetture — Uffici territoriali del Governo (UTG), mediante riduzione del numero delle stesse in base a specifici criteri e trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, con sede unica sul territorio, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto delle funzioni di direzione e di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte del nuovo ufficio territoriale, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2;
- riordino complessivo degli ordinamenti del personale delle forze di polizia attraverso la revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e di progressione in carriera, prevedendo l'eventuale unificazione dei ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia e i principi sulla specificità Forze armate, delle Forze di polizia e del

Principi e criteri direttivi

Ufficio territoriale dello Stato

Riordino forze di Polizia

Corpo nazionale dei vigili del fuoco contenuti nell'articolo 19 della legge 183/2010;

- istituzione del numero unico europeo 112 per le emergenze su tutto il territorio nazionale;
- gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia e razionalizzazione di sedi e strutture con conseguente eliminazione delle duplicazioni nelle funzioni;
- riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio ed eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in un'altra forza di Polizia, nel pieno mantenimento della funzione di presidio dell'ambiente e del territorio; previsione che, in caso di assorbimento del Corpo forestale, il transito avvenga complessivamente in una sola altra Forza di polizia o, per contingenti limitati, in altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e con assunzione della relativa condizione, o, infine, in altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, ferma restando la corresponsione, nella forma dell'assegno *ad personam* della differenza di trattamento percepito, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici;
- riordino dei corpi di polizia provinciale in coerenza con la riforma delle province (c.d. legge "Delrio"), escludendone in ogni caso la confluenza nelle forze di polizia (tale principio è stato inserito nel corso del dibattito parlamentare recependo, in tal modo, un'osservazione formulata dalla Commissione Bilancio nel corso della prima lettura al Senato);
- riforma dell'ordinamento e della disciplina del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso l'utilizzo di una quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della medesima delega e attribuzione, in caso di assorbimento del Corpo forestale in altra forza di polizia, al Corpo nazionale delle funzioni in materia di lotta agli incendi boschivi appartenenti al medesimo Corpo forestale;
- razionalizzazione e integrazione delle forze operanti in mare attraverso il rafforzamento del coordinamento tra il Corpo delle capitanerie di porto e la Marina militare ferme restando le funzioni e i compiti di polizia svolti da parte delle Forze di polizia;
- attribuzione alla Presidenza del Consiglio delle funzioni in materia di coordinamento delle politiche pubbliche; rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio attraverso la previsione dell'esame da parte del Consiglio dei ministri anche nelle nomine di competenza diretta o indiretta del Governo o dei singoli ministri; nuova disciplina degli uffici della diretta collaborazione e rafforzamento delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio nella vigilanza sulle agenzie governative nazionali;

NUE

Corpo Forestale dello Stato

Polizia Provinciale

Riordino Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri

- maggiore flessibilità nell'organizzazione dei ministeri, in particolare, mediante revisione del procedimento di adozione dei regolamenti di organizzazione;
- trasferimento delle funzioni del PRA al Ministero delle Infrastrutture e rilascio di un documento unico di proprietà e circolazione dei veicoli;
- semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo prevedendo la trasformazione del Comitato italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico;
- razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina concernente le autorità portuali con particolare riferimento al numero delle stesse nonché alla *governance* e alla semplificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

L'ampio e articolato dibattito parlamentare che ha interessato il presente articolo ha riguardato, in modo particolare, la tematica concernente la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia. E proprio dall'approfondito confronto svoltosi presso la Camera dei deputati è emersa l'esigenza, poi tradotta in un ulteriore criterio di delega, di ancorare la citata riorganizzazione del Corpo forestale ad una più ampia revisione dei ruoli e degli ordinamenti delle forze di polizia al fine di pervenire ad una effettiva razionalizzazione delle forze di polizia.

Particolari temi affrontati dal dibattito presso la Camera

Altra modifica intervenuta durante la seconda lettura alla Camera è quella che ha interessato l'Associazione Formez PA per la quale è stato previsto di dare completa attuazione alla previsione contenuta nel decreto legge n. 90 del 2014 che ne dispone lo scioglimento e la nomina di un commissario straordinario per la relativa gestione.

Formez

Articolo 9 Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della repubblica italiana

Modifica, semplificandola, la disciplina del Consiglio dell'ordine al merito della Repubblica italiana.

L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica la disciplina del Consiglio dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, una delle principali onorificenze dello Stato, novellando la legge istitutiva dell'Ordine (legge n. 178/1951). In particolare, si prevede:

Cosa cambia nella disciplina del Consiglio dell'ordine al merito della Repubblica italiana

- la riduzione del numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine;

- l'introduzione di un termine alla durata dell'incarico dei componenti del Consiglio e il divieto di riconferma;
- la soppressione della Giunta, organo eletto in seno al Consiglio, con conseguente trasferimento al Consiglio della funzione consultiva in ordine al conferimento delle onorificenze.

Articolo 10 Riordino delle funzioni e del funzionamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
 Interviene sull'organizzazione delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 10, delega il Governo ad adottare entro dodici mesi un decreto legislativo che miri a modificare l'assetto organizzativo e funzionale delle Camere di commercio rafforzandone la propria funzione di sostegno alle imprese, riducendone i costi e dimezzandone il numero tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- tenuta e valorizzazione del registro delle imprese;
- razionalizzazione della presenza sul territorio attraverso la riduzione delle Camere di Commercio da 105 a massimo 60, tenendo conto della soglia minima dimensionale di 75 mila imprese iscritte o annotate nel registro e garanzia di almeno un presidio per ciascuna regione; ridefinizione delle funzioni attraverso l'eliminazione delle partecipazioni societarie non essenziali e la limitazione delle attività in concorrenza;
- introduzione di misure per assicurare alle Camere la neutralità fiscale delle operazioni di accorpamento.

Cosa cambia

3. PERSONALE

Articolo 11 Dirigenza pubblica

Il riordino della dirigenza pubblica è uno dei punti nevralgici della riforma basato, tra l'altro, sulla valorizzazione delle professionalità e del sistema di valutazione dei dirigenti stessi.

L'articolo 11 detta principi e criteri direttivi di revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica. La linea riformatrice tracciata dal provvedimento si fonda, in particolare:

- sull'istituzione del ruolo unico dei dirigenti (uno per lo Stato, uno per le regioni e uno per gli enti locali) aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua;
- sull'abolizione della distinzione tra prima e seconda fascia;
- sull'istituzione di tre Commissioni (una per ciascun ruolo) con funzioni sia di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi che di gestione dei ruoli stessi;
- sull'assegnazione degli incarichi in base al merito, all'aggiornamento e alla formazione continua, per una durata di quattro anni (con l'aggiunta di due anni, se necessario, ma per una sola volta purché il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva);
- sulla definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi e sulla possibilità, per chi rimane senza incarico, di chiedere di essere "demansionato" a funzionario per non perdere il posto. In ogni caso, la decadenza dal ruolo unico, a seguito di un determinato periodo di tempo di collocamento in disponibilità, è sempre vincolata ad una "valutazione negativa" sull'operato del dirigente;
- sulla definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti in base a criteri quali, ad esempio, l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti correlati alla tipologia dell'incarico;

Cosa cambia nel sistema della dirigenza pubblica

Ruolo unico

Commissione per la dirigenza

Assegnazioni di incarichi

Revoca degli incarichi e "demansionamento"

Retribuzione dei dirigenti

- sulla possibilità di divieto o revoca dell'incarico in settori esposti al rischio corruzione per i dirigenti condannati anche in via non definitiva dalla Corte dei conti al risarcimento del danno erariale;
- sul superamento della figura del segretario comunale e provinciale che confluisce nel ruolo unico degli enti locali. Si prevede, tuttavia, un regime transitorio in base al quale per tre anni, negli enti locali privi del direttore generale, i segretari comunali potranno continuare ad esercitare le stesse funzioni di legalità dell'azione amministrativa. La delega prevede l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale) per l'esercizio di compiti di tutela della legalità dell'azione amministrativa e di attuazione dell'indirizzo politico;
- sull'accesso al ruolo unico della dirigenza tramite gli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo principi quali, la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, l'esclusione di graduatorie di idonei nonché la possibilità di reclutare anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti. La delega prevede percorsi di accesso differenziati:

- a. corso-concorso: i vincitori vengono immessi come funzionari per i primi 3 anni con successiva immissione nel ruolo unico da parte delle Commissioni e previa valutazione da parte dell'amministrazione per la quale si è espletata, inizialmente, la propria attività;
- b. concorso: i vincitori sono assunti a tempo indeterminato solo a seguito del superamento di un esame di conferma, svolto da un organismo indipendente, da effettuarsi dopo i primi 3 anni di servizio. Nel caso di mancato superamento dell'esame interviene la risoluzione del rapporto di lavoro salvo l'eventuale inquadramento come funzionario.

- sulla ridefinizione del ruolo della SNA attraverso il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali;
- sulla previsione di una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria fondata su trasparenza delle procedure e valutazione dei profili;
- sul riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e della responsabilità dirigenziali alle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.

Segretario comunale e provinciale e dirigenti apicali degli enti locali

Accesso al ruolo unico

SNA

Nel corso del dibattito alla Camera dei Deputati è stata prevista l'esclusione dal ruolo unico della dirigenza statale del personale delle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui, per quanto di specifico interesse, il personale della carriera. Restano, altresì, esclusi dalle suddette disposizioni: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari.

Esclusione del personale della carriera prefettizia dal ruolo unico della dirigenza

Articolo 12 Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e durata degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato

Interviene sulle disposizioni concernenti il conferimento di incarichi direttivi presso l'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 12, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce un nuovo articolo 16-*bis* alla legge n. 103 del 1979 concernente le specifiche funzioni di alcune posizioni dirigenziali nell'Avvocatura dello Stato nonché la durata dei relativi incarichi, attribuiti, in base alle nuove disposizioni, con criteri di rotazione.

Nello specifico, il nuovo articolo aggiuntivo prevede:

Cosa cambia

- il divieto di nomina dirigenziale degli avvocati dello Stato prossimi alla pensione (non potrà, quindi, essere nominato chi debba essere collocato a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva relativa all'incarico dirigenziale da assegnare);
- la temporaneità, attualmente non prevista, degli incarichi di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale dello Stato (quattro anni rinnovabili una sola volta).

Articolo 13 Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca

Mira a semplificare la disciplina concernente le attività degli enti pubblici di ricerca al fine di rendere gli stessi enti più efficienti.

L'articolo 13, oggetto di modifica nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, persegue un modello di ricerca improntato a maggiore efficienza e più conforme agli *standard* europei attraverso:

- alleggerimenti di regole e controlli e maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane e finanziarie degli Enti stessi;
- definizione del ruolo dei ricercatori nel rispetto della Carta europea e necessità di consentire la portabilità e la relativa titolarità dei progetti di ricerca.

Nuove regole per la ricerca

Articolo 14 Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche

Rafforzamento di meccanismi di flessibilità organizzativa per favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 14 prevede nuove misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e di modalità spazio-temporale di svolgimento della prestazione lavorativa al fine di favorire le cure parentali senza, penalizzazioni ai fini del riconoscimento professionale e di progressione di carriera.

Viene, altresì, prevista:

- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia;
- l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità anche durante i periodi di chiusura delle scuole;
- percorsi di protezione e tutela a favore delle dipendenti pubbliche vittime di violenza di genere.

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, sono definiti indirizzi per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame. E linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro.

Articolo 15 Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle forze armate

Estensione al personale militare delle disposizioni in materia di rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale pendente già vigenti per il personale con rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

L'articolo 15 estende al personale militare, attraverso un intervento di novella del Codice dell'ordinamento militare, le disposizioni in materia di rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale già vigenti per il personale con rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Il procedimento disciplinare concernente il personale militare potrà pertanto essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza di un procedimento penale.

Nuova disciplina dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale militare

4. DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 16 Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione

Criteri generali e procedurali per l'adozione di decreti legislativi di semplificazione nei tre settori: lavoro pubblico; società partecipate dalle PA e servizi pubblici locali.

L'articolo 16 contiene principi e criteri comuni per l'adozione di tre testi unici nei settori:

- del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
- delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
- dei servizi pubblici locali di interesse economico generale al fine di introdurre principi di semplificazione.

I principi e criteri specifici delle tre deleghe sono integrati da quanto disciplinato in dettaglio nei successivi articoli 17, 18 e 19.

Articolo 17 Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Interviene sulla disciplina del lavoro pubblico per renderne più efficiente l'organizzazione, valorizzando le professionalità.

L'articolo 17 prevede una delega al Governo da esercitarsi entro 18 mesi finalizzata ad individuare i principi e criteri direttivi cui debbono uniformarsi i decreti attuativi sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa.

La delega si attiene in particolare ai principi e criteri direttivi volti:

Principi e criteri comuni per la semplificazione dei testi unici in materia di lavoro pubblico, partecipazione societaria e servizio dei servizi pubblici locali di interesse economico generale

Riordino e semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa

- alla valorizzazione in fase concorsuale dell'esperienza professionale acquisita nei rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche;
- all'accentramento dei concorsi e alla riforma delle modalità di selezione con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti, per il reclutamento del personale degli enti locali le procedure concorsuali debbano avvenire a livello provinciale;
- ad attribuire all'ARAN i maggiori compiti di supporto tecnico alle amministrazioni ai fini della contrattazione integrativa;
- a semplificare le procedure disciplinari con riduzione dei tempi;
- ad attribuire all'INPS le competenze di accertamento medico-legale sulle assenze per malattia dei dipendenti.

Principi e criteri direttivi

Si intende inoltre promuovere il ricambio generazionale mediante riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale ai fini dell'assunzione di nuove risorse nonché favorire la mobilità del personale attraverso il progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni.

Ricambio generazionale e mobilità

Si incide inoltre sul sistema di valutazione e si rafforza il principio di separazione tra amministrazione e indirizzo politico e autonomia dei dirigenti nell'attività gestionale.

In sede di dibattito parlamentare la Camera dei deputati ha aggiunto nuovi criteri di delega eliminando in particolare il requisito del voto minimo e prevedendo l'istituzione di una Consulta nazionale per garantire l'effettiva integrazione delle persone con disabilità.

Particolari temi affrontati dal dibattito presso la Camera

La Camera è poi intervenuta sulla disposizione che attualmente consente l'attribuzione di incarichi pubblici a pensionati esclusivamente a titolo gratuito e per la durata massima di un anno con la stessa amministrazione prevedendo che le cariche, le collaborazioni e gli incarichi consentiti siano comunque svolti a titolo gratuito e che quelli di carattere dirigenziale o direttivo siano soggetti al limite di durata di un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Articolo 18 Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche

Interviene sull'assetto delle società partecipate al fine di una riduzione e razionalizzazione delle stesse anche per migliorare i controlli esterni.

L'articolo 18, sostanzialmente modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca la delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di garantire la chiarezza e la semplificazione normativa delle stesse nonché di assicurarne una effettiva razionalizzazione.

Riordino del sistema delle società partecipate

L'esercizio della delega si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

Principi e criteri direttivi

- differenziazione delle tipologie societarie in relazione alle attività e agli interessi;
- ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie;
- creazione di un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti e degli organi di gestione e del personale delle società partecipate;
- individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti, per il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive;
- promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;
- attuazione delle disposizioni in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;
- possibilità di piani di rientro ed eventuale commissariamento per le società con disavanzo di bilancio;
- regolazione dei flussi finanziari tra ente partecipante e società partecipata.

L'articolo in tal modo intende ridurre il numero delle società partecipate attraverso una razionalizzazione e riduzione del sistema delle partecipazioni pubbliche con precisi limiti alla loro costituzione e criteri per il loro mantenimento e funzionamento e l'inserimento di un sistema sanzionatorio.

Il tema

Articolo 19 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale

Introduce regole generali sull'organizzazione e gestione di un servizio pubblico al fine di valorizzare le autonomie locali, alle quali viene riconosciuta la funzione fondamentale nell'individuare le attività di interesse pubblico considerate necessarie ai bisogni della comunità nel rigoroso rispetto dei principi comunitari in materia.

L'articolo 19 reca una delega legislativa, da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale.

L'esercizio della delega è volta, in particolare, alla previsione di una disciplina generale in materia di regolazione e di organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, proporzionalità e conformità alle direttive europee.

In sede di attuazione della delega legislativa è prevista altresì la necessità di assicurare, in particolare:

- meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;
- criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;
- modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale e forme di consultazione e partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulle qualità e sui costi degli stessi;
- una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;
- l'attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;
- definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale.

In sede di dibattito parlamentare la Camera dei deputati ha definito l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale

Principi e criteri direttivi

Particolari temi affrontati dal dibattito presso la Camera

economica, anche attraverso il rinvio alle relative disposizioni per l'armonizzazione dei criteri in materia di modalità di affidamento dei servizi.

Sempre la Camera ha stabilito una revisione delle normative di settore ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale, nonché un'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

Articolo 20 Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti

Introduce la riforma del processo contabile e pensionistico.

L'articolo 20, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede un'ampia delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti, compresi i procedimenti concernenti le pensioni. Viene, altresì, introdotto un rito abbreviato per il danno erariale.

*Riordino del processo
dinanzi alla Corte
dei Conti*

Articolo 21 Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi

Intende rendere più efficace l'attività di Governo eliminando norme e adempimenti superati assicurando l'attuazione di adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e internazionale realizzando una attività di "pulizia legislativa".

L'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, e fino all'entrata in vigore della presente legge che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.

*Eliminazione adempimenti
superati*

L'esercizio della delega mira a:

Principi e criteri direttivi

- garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti sulla finanza pubblica nonché quelle che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;

- assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.

A seguito dell'esame parlamentare, la Camera dei deputati ha individuato l'intervallo temporale di approvazione delle previsioni legislative contenenti adempimenti, compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore della legge, e ha previsto che le procedure per l'esercizio della delega siano integrate con il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione.

*Particolari temi affrontati
dal dibattito presso
la Camera*

Articolo 22 Clausola di salvaguardia

L'articolo 22 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le quali le disposizioni della legge in esame non sono applicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

*Regioni a statuto speciale
e province autonome
di Trento e Bolzano*

Articolo 23 Disposizioni Finanziarie

L'articolo 23 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della legge di delega e dei successivi decreti legislativi delegati non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede tra l'altro, che qualora i decreti legislativi attuativi delle deleghe determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, essi vengano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

*Principio della neutralità
finanziaria*

CAPITOLO II
TIMING PER L'ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI
DELEGATI

La legge reca norme *immediatamente precettive*, già entrate in vigore a partire dal 28 agosto 2015, in materia di :

- silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi (**articolo 3**);
- autotutela amministrativa (**articolo 6**);
- incarichi ai lavoratori in quiescenza (**articolo 17, comma 3**);
- modifiche alla disciplina sull'Ordine al merito della Repubblica italiana (**articolo 9**) ;
- conferimento di incarichi direttivi presso l'Avvocatura dello Stato (**articolo 12**);
- rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate (**articolo 15**);
- asili nido e percorsi di protezione e tutela a favore di dipendenti pubblici vittime di violenza di genere (**articolo 14**).

Circa *l'attuazione delle deleghe*, da realizzare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi, il provvedimento indica i termini di:

- *novanta giorni* per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione (**articolo 21**);
- *sei mesi* per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni anche con riferimento alla semplificazione delle procedure di iscrizione nelle white lists (**articolo 7, comma 1**);
- *otto mesi* per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni (**articolo 7, comma 3**);
- *dodici mesi* per:
 - la riforma del Codice dell'Amministrazione digitale, anche prevedendone la delegificazione (**articolo 1**);
 - il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (**articolo 2**);
 - l'individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (*Scia*) o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva (**articolo 5**);
 - la razionalizzazione della rete organizzativa e la revisione delle competenze delle Prefetture-UtG, il riordino delle Forze di polizia e delle funzioni di tutela dell'ambiente del territorio e del mare con eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra

forza di polizia, l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni ed il riordino del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; la modifica della disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri, delle Agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali (**articolo 8**);

- l'istituzione del Numero Unico Europeo (NUE), il riordino dei corpi di polizia provinciale, la razionalizzazione del Pubblico registro automobilistico (PRA) e delle Autorità portuali (**articolo 8**);
 - la riforma delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**articolo 10**);
 - la riforma della dirigenza pubblica (**articolo 11**);
 - la semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca (*EPR*) (**articolo 13**);
 - la semplificazione normativa e l'adozione di testi unici in materia di società partecipate e servizi pubblici locali (**articoli 16, 18 e 19**);
 - la riforma del processo innanzi alla Corte dei Conti (**articolo 20**).
- *diciotto mesi* per la semplificazione normativa e l'adozione di testi unici in materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni (**articolo 17**).

Ogni delega prevede che il Governo possa adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti legislativi (due anni per il riordino delle procedure della Corte dei Conti) disposizioni integrative e correttive dei testi.

Si rimette infine ad un *regolamento di delegificazione* da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, *entro centottanta giorni* dalla data di entrata in vigore della legge, il riordino della disciplina dei termini dei procedimenti amministrativi di particolare rilevanza economica (**articolo 4**).

E' inoltre rimessa ad una *Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri* la definizione di indirizzi e linee guida inerenti l'organizzazione del lavoro volte alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti (**articolo 14**).